

Emittente: Saeima [Parlamento]
Tipo: legge
Adottata in data: 22/09/2022
Entrata in vigore: 17/10/2022
Pubblicata nella: Latvijas Vēstnesis, 191A, 03/10/2022
Numero OP: 2022/191A.2

La Saeima ha adottato la seguente legge, proclamata dal presidente:

"Modifiche alla legge sulla protezione degli animali"

Modificano la legge sulla protezione degli animali (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs [Relatore del Saeima e del Consiglio dei ministri della Repubblica di Lettonia], 2000, n. 2; 2002, N. 2; 2003, Nn. 6, 16; 2005, N. 10; 2007, N. 3; 2008, N. 3; 2009, N. 21; Latvijas Vēstnesis, 2010, nn. 62, 205; 2012, N. 50; 2014, N. 123; 2017, N. 128; 2019, II n. 248.A) come segue:

1. All'articolo 10, paragrafo 10, i termini "allevamenti di animali da pelliccia" sono soppressi.

2. Il capo II è integrato dall'articolo 13¹ in modo da recitare come segue:

"Articolo 13.¹. L'allevamento e la detenzione di animali da allevamento sono vietati se l'unico o se il principale scopo dell'allevamento o della detenzione è la produzione di pellicce".

3. Le disposizioni transitorie sono completate dal paragrafo 22 in modo da recitare come segue:

"22. L'articolo 13¹ del presente documento entra in vigore il 1° gennaio 2028."

La legge è stata adottata dalla Saeima il 22 settembre 2022.

Presidente della Repubblica di Lettonia *E. Levits*

Riga, 3 ottobre 2022